

STATUTO

NEMESIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MAURO PASCOLI FO VIA
LEOPOLDO TOSI 85

Numero REA: FO - 317192

Codice fiscale: 03804120404

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel comune di San Mauro Pascoli la So-		
cietà Cooperativa denominata "NEMESIS Società Cooperativa so-		
ciale".		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-		
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-		
tanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050		
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera		
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-		
zienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo		
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale		
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-		
le dei cittadini che realizza attraverso:		
a) la gestione di servizi sociali, sanitari, socio-sanitari ed		
educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A)		
della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17;		
b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel succes-		

	sivo art. 4, finalizzate all’inserimento ed all’integrazione	
	sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli	
	art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi sociali,	
	sanitari, socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connes-	
	sa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggia-	
	ti.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, può cooperare attivamente con altri enti cooperati-	
	vi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-	
	ciale, attuando in questo modo - grazie anche all’apporto dei	
	soci lavoratori - l’autogestione responsabile dell’impresa.	

4 di 52

la gestione, anche in convenzione con enti pubblici e privati	
e/o in qualsiasi altra modalità, delle sottoelencate attività:	
a) interventi e servizi sociali e socio-assistenziali;	
b) prestazioni socio-sanitarie;	
c) interventi e prestazioni sanitarie;	
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché	
le attività culturali di interesse socia-le con finalità edu-	
cativa;	
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
tivo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-	
vertà educativa;	
f) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel	
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate	
o con disabilità;	
g) attività di tipo artigianale, commerciale, industriale e	
agricolo, finalizzate al reinserimento lavorativo di soggetti	
svantaggiati.	
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le at-	
tività di cui alle lettere da a) a f) che precedono, sono ri-	
comprese le seguenti, che potranno essere svolta in forma di-	
retta, in appalto, convenzione o in altra modalità con privati	
ed enti pubblici:	
- gestione di servizi riabilitativi di accoglienza, dl anima-	
zione, di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di	

[illegible]

	A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le at-
	tività di cui alla lettere g) che precede, finalizzate al
	reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate e con di-
	sabilità, sono ricomprese le seguenti, che potranno essere
	svolta in forma diretta, in appalto, convenzione o in altra
	modalità con privati ed enti pubblici:
	- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti,
	sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti alimen-
	tari, derivanti da attività lavorative dei partecipanti
	all'attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro
	sia a carattere artigianale che non;
	- conduzione di aziende agricole, forestali e faunistico vena-
	torie con manipolazione, trasformazione, confezione e commer-
	cializzazione dei prodotti comunque ottenuti;
	- erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in parti-
	colare ad enti pubblici, finalizzati all'inserimento lavorati-
	vo dei partecipanti all'attività sociale;
	- svolgimento di attività assistenziali in funzione di terzi
	ed anche del turismo sociale e di comunità;
	- svolgimento di attività ludico-ricreative;
	- pulizie locali e industriali in genere;
	- manutenzioni di beni mobili ed immobili;
	- servizi di rifacimento camere, letti e più in generale tutti
	i servizi richiesti da case di riposo, comunità, scuole, al-
	berghi, convitti, caserme, appartamenti e simili;

	- gestione di alberghi, ostelli, case per ferie, residences,	
	studentati ed attività ricettive in genere;	
	- servizi ed attività legati al turismo;	
	- attività di gestione e noleggio di beni mobili e immobili;	
	- gestione lavanderie e stirerie industriali e personali;	
	- disinfestazione e sanificazione;	
	- preparazione pasti e più in generale di ogni altra struttura	
	a servizio della ristorazione; gestione self service, mense	
	aziendali e private, centri di preparazione pasti, confeziona-	
	mento pasti, servizio catering, servizi speciali di cucina e	
	ristorazione, consegna e ritiro pasti;	
	- giardinaggio, ivi compresa la cura e realizzazione di par-	
	chi, giardini e aiuole;	
	- trasporto di merci per conto terzi;	
	- trasporto di persone;	
	- assistenza nei servizi terziari e servizi igienici e sanita-	
	ri;	
	- gestione sorveglianza e guardia parcheggi e rimesse di auto-	
	veicoli ed attività similari;	
	- organizzazione e gestione di servizi in genere rivolti alle	
	persone e alle aziende: ritiro e consegna spesa e accessori,	
	pagamento utenze, servizio babysitter, dogsitter e catsitter,	
	organizzazione e accoglienza feste, eventi, meeting ed eventi	
	similari.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	

[illegible]

esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di	
assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coopera-	
tive in possesso di determinati requisiti, appositamente auto-	
rizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
condizioni e nei limiti ivi previsti.	
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
solì soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	
vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 5 (Soci cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
lizzazione professionale maturate nei settori di cui	
all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamen-	

	te all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-
	verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi
	sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate
	allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in
	equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecni-
	ci ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al
	buon funzionamento della cooperativa.
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei
	limiti previsti dalla legge;
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-
	mento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
	dicate.
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che
	esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della
	Cooperativa.

	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell’articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, è fissata dal Consiglio di ammini-	
	strazione all’atto dell’ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	

suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- c) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-

	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo	
	di posta elettronica certificata o, in mancanza,	
	dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-	
	sere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
lavoro disponibile in Cooperativa.	
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
biliti dai regolamenti interni;	
b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
le seguenti informazioni:	
f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fi-	
scale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica	

	certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica
	ordinaria;
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-
	manda;
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-
	quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla doman-
	da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
	mutualistico e l'attività economica svolta.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Ammini-
	strazione, sul libro dei soci.
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-
	sione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio
	di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-
	vocata, in occasione della successiva convocazione.
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestio-
	ne, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di
	nuovi soci.

	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-	
	ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia sta-

	ta aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.
	Art. 10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.
	Il recesso dei soci volontari è libero.
	Il recesso non può essere parziale.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre

	i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;	
	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;	

21 di 52

porto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	b), c), d) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civi-	
	le.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI
	Art. 15 (Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote
	nominative trasferibili.
	La quota ha un valore minimo pari a €. 250,00.
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale
	sociale.
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammini-
	strazione.
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al

	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stes-
	so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
	della comunicazione.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consi-
	glio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito
	ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei
	soci cooperatori.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini
	dell'emissione della partecipazione.
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
	a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul
	capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi
	ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
	b) ai soci sovventori spetta un voto indipendentemente dal va-
	lore dalla partecipazione sottoscritta.

	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-	
	vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti	
	per legge e il numero di voti da essi portati;	
	c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso in	
	numero minimo di anni fissato dalla delibera di emissione, a	
	semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla	
	data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a €. 200,00 (duecento/00)	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale minimo di Euro 250,00 (due-	
	centocinquanta virgola zero zero);	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	

	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione	
	con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazio-	
	ni relative al potenziale acquirente previste nel precedente	
	articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal po-	
	tenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale	
	per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	

	Decorso tale termine, in caso diniego al socio spetta il di-
	ritto di recesso.
	Art. 22 (Bilancio d’esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all’oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-
	sta, nella nota integrativa al bilancio.
	L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
	ne degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a
	quella stabilita dalla legge;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all’articolo 11 della legge 31.01.1992, n.
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) un’eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal
	successivo articolo 23;

	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.01.1992, n. 59;	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, qualora lo imponga il regolamento interno, ed in	
	conformità al medesimo, deve appostare somme al conto economi-	
	co a titolo di ristorno, ove lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica, in conformità all'apposito regola-	
	mento interno.	
	Qualora il regolamento interno non preveda l'obbligo di attri-	
	buzione del ristorno, ai sensi del precedente comma,	
	l'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede	
	di approvazione del bilancio, può destinare una parte del ri-	

	sultato d'esercizio al ristorno.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà,	
	in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-	
	rativa ed il socio stesso ed eventualmente secondo quanto pre-	
	visto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre	
	a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) compensi erogati,	
	d) il tempo di permanenza nella Cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea,	
	che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità	
	di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio o mediante l'attribuzione di azioni	
	di sovvenzione.	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e	
	la ripartizione dei ristorni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	g) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
	re agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore	
	legale dei conti, se nominato;	

	h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	23 del presente statuto;	
	i) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamen-	
	ti interni;	
	k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori	
	e dei componenti dell'Organo di controllo;	
	l) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	m) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successi-	
	vo articolo, possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio	
	di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e	
	proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, for-	
	mulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto	
	(cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le	

	sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 giorni, entro	
	cui trasmettere il consenso. La proposta è sottoscritta con	
	firma autografa o digitale.	
	Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale	
	e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunica-	
	zione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato.	
	I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o	
	di astensione, devono comunicare al proponente e alla Società,	
	entro il termine prescritto, la relativa volontà, espressa in	
	forma scritta in calce alla copia del documento ricevuto (in	
	formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione	
	in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con	
	firma digitale.	
	La proposta si intende approvata e la decisione si intende	
	formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al preponente	
	e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza assoluta dei voti totali.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno no-	
	vanta giorni.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere	
	comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi si-	
	stema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascrit-	

te, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:

1. la data in cui la decisione si è formata;
2. l'identità dei votanti;
3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro medesimo.

Art. 27 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-

	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci trami-	
	te PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o	
	altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risul-	
	tante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 90 (novan-	
	ta) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo	
	di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se	
	nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tut-	
	tavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	

	formato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penul-	
	timo comma del successivo articolo 29.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente	
	a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia-	
	no rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede	
	e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a con-	
	dizione che:	

	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-	
	videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento,	
	con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà	
	presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbaliz-	
	zante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, componente dell'Organo di controllo, se nominato, o dipen-	
	dente della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	

	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro me-	
	todo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-	
	cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento	
	assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in oc-	
	casion e delle singole Assemblee.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	

	datto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea,	
	che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coope-	
	ratori, oppure tra le persone indicate dai soci coordinatori	
	persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di sog-	
	getti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:	
	- non essere interdetto, inhabilitato o fallito né essere stato	
	condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche tem-	
	poranea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uf-	
	fici direttivi	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:	
	- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	

	direttivi presso imprese;	
	- attività professionali o lavorative nel settore della Coope-	
	rativa;	
	- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da	
	un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope-	
	ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale	
	che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta	
	al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fu-	
	sione per incorporazione di una società il cui capitale socia-	
	le sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperati-	
	va; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civi-	
	le.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	

	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consiglie-	
	re.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-	
	mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Con-	
	siglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nomina-	
	to, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	

	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamen-	
	te, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo	
	ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	

	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-
	siede la seduta.
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-
	ri ed all’Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto
	di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una
	determinata operazione della Società, precisandone la natura,
	i termini, l’origine e la portata; se si tratta di Amministra-
	tore Delegato deve altresì astenersi dal compiere
	l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Ammini-
	strazione.
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-
	ticolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la ne-
	cessità di approvazione da parte dell’Organo di controllo qua-
	lora quest'ultimo non sia nominato.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade
	l’intero Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea che dovrà
	provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata d'ur-
	genza dagli Amministratori rimasti in carica.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
	l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dall’Organo di
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza
	dell’Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da

	ogni socio.	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto se-	
	condo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali pro-	

	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-
	glieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legi-
	slative vigenti al riguardo.
	Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)
	L’Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-
	coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale
	dei conti.
	Nel caso di nomina dell’Organo di controllo, spetta
	all’Assemblea definire la sua composizione monocratica o col-
	legiale. Ad esso, alle condizioni di cui all’articolo 2409bis
	del codice civile, è affidato anche l’incarico di revisione
	legale dei conti, se non diversamente deliberato.
	Si applica l’articolo 2477 del codice civile.
	La presenza alle riunioni dell’Organo di controllo quando co-
	stituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusiva-
	mente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo
	ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti
	condizioni:
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-
	nione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-
	ti della votazione;
	2. che sia consentito al componente dell’Organo di controllo
	incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;

	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il	
	componente dell'Organo di controllo incaricato della verbaliz-	
	zazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui agli artt. 838bis e ss. c.p.c., nominati	
	con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-	
	stero:	
	a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi
	soci.
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione
	alla clausola di cui al comma precedente.
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-
	perazione.
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a. uno, per le controversie di valore inferiore a Euro
	100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della deter-
	minazione del valore della controversia si tiene conto della
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli
	10 e seguenti del Codice di procedura civile;
	b. tre, per le altre controversie;
	c. nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-
	mero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Ca-
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione
	della Cooperazione.

	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 838ter c.p.c.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di deliberare assembleari.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 838ter c.p.c., nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in	
	cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	

	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-
	ra Arbitrale.
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione
	in vigore al momento della produzione della domanda.
	TITOLO VIII
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
	ordine:
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-
	colo 22, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora
	corrisposti;
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-
	ticolo 22, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora
	corrisposti;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

San Mauro Pascoli, li 5 febbraio 2025

Firmato digitalmente: Valentina Buglione Notaio

Il presente atto è esente da bollo ex DPR 642/72 ART. 27-BIS.